



Al via il rinnovo del Contratto di lavoro



Nella giornata del 7 luglio i Ministri della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, della Giustizia Marta Cartabia, dell'Economia Daniele Franco, della Difesa Lorenzo Guerini e dell'Interno Luciana Lamorgese hanno determinato di convocare, entro il corrente mese di luglio, il tavolo negoziale per il rinnovo del Contratto dei Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico.

Si tratta di un risultato importante che giunge a coronamento del lavoro di mediazione e sollecitazione ai diversi livelli politici e di Amministrazione effettuato dal SIULP.

L'annuncio della ormai prossima convocazione del tavolo

negoziale per il rinnovo del contratto di lavoro del comparto sicurezza è stato ufficializzato dal Ministro Brunetta.

A seguito dell'incontro dello scorso 14 maggio scorso, è stata elaborata un'ipotesi di emendamento al decreto legge "sostegni bis" per autorizzare lo stanziamento di ulteriori risorse per il rifinanziamento dei contratti che, insieme al cambio di destinazione di 50 milioni di euro già finalizzati dall'ultima legge di bilancio alle indennità per i servizi esterni e per quelli operativi fuori sede del personale dei comparti, consentirà di garantire un incremento retributivo a regime di circa il 4,25%, comprensivo della cosiddetta "specificità".

Pur dando atto del risultato per l'area contrattuale non dirigenziale, con profonda amarezza, nonostante le nostre pressanti sollecitazioni, apprendiamo che, per quanto riguarda l'area negoziale dirigenziale, il finanziamento per il rinnovo del 2° contratto 2021- 2023 sarà evaso, da quanto comunicato, alla fine dell'anno in occasione della discussione per la legge di bilancio 2022. Questo ritardo, che si somma a quello già maturato sul primo contratto che non è ancora stato concluso, fa aumentare la situazione di incertezze interpretative sulla disciplina giuridica applicabile ai dirigenti.

Il Ministro Brunetta ha, inoltre, assicurato l'avvio delle trattative anche per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia.

Viste le ipotesi sin qui formulate, apprezziamo la volontà di convocare il tavolo negoziale considerato che vi è tutta una serie di questioni normative, ferme dal 2008, che necessitano di essere affrontate e risolte.

Sotto questo aspetto si evidenziano alcune priorità, punti qualificanti della nostra politica rivendicativa, che riguardano soprattutto il diritto di famiglia, la genitorialità, le ferie solidali, la disciplina della malattia e delle visite specialistiche, l'interpretazione autentica dei contratti, la disciplina dell'introduzione e dell'utilizzo di nuove tecnologie, specie quando ne possa derivare il controllo a distanza degli operatori, la disciplina dell'orario di lavoro, la rivisitazione dei criteri di rappresentatività sindacale ecc..

E' nostra ferma intenzione stabilire un confronto a trecentosessanta gradi con lo scopo di raggiungere il miglior risultato possibile sia sul piano economico che su quello normativo.

All'uopo, seguiremo con particolare cura gli sviluppi e l'evoluzione della situazione attraverso la puntuale e corretta informazione alla categoria.

Le misure restrittive anti Covidnon violano la libertà personale

L'emergenza sanitaria da Sars-Cov-2 ha imposto alla politica di assumere nell'immediato scelte finalizzate a ridurre la diffusione del contagio ed evitare il collasso del sistema sanitario.

Al riguardo sono state sollevate da più parti perplessità in relazione alla forma dei provvedimenti utilizzati ed alla compatibilità delle prescrizioni con i precetti Costituzionali.

In particolare hanno destato interesse alcune decisioni della Magistratura propiziate da denunce o ricorsi con cui si eccepiva la violazione dell'art. 13 Cost. nella misura in cui talune prescrizioni contenute nei DPCM adottati dal Governo sembravano imporre un "obbligo di permanenza domiciliare".

Sotto questo aspetto, particolare eco mediatica ha assunto la decisione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Emilia con cui sono stati prosciolti due imputati dal reato di falso commesso dal privato in atto pubblico di cui all'art. 483 c.p. realizzato mediante la mendace dichiarazione di aver abbandonato il domicilio per recarsi presso il vicino ospedale per esami clinici. Le indagini preliminari avevano consentito di accertare che, diversamente da quanto dichiarato all'autorità di pubblica sicurezza, gli imputati non avessero alcuna ragione sanitaria da soddisfare. Il G.I.P., tuttavia, invece di emettere il decreto penale di condanna richiesto dalla Procura della Repubblica, ha pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. assumendo l'illegittimità del DPCM dell'8 marzo 2020 con cui sarebbe stato introdotto un "vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare" e, quindi, una "sanzione penale restrittiva della libertà personale" in violazione dell'art. 13 Cost. Ritenuto per questa ragione illegittimo e, quindi, inapplicabile – ai sensi dell'art. 5 L. 20 marzo 1865, n. 22489 – il DPCM dell'8 marzo 2020, il G.I.P. ha ritenuto priva di efficacia qualsivoglia obbligo di auto-dichiarare le ragioni degli spostamenti, con conseguente irrilevanza del falso contestato agli imputati, ritenuto "inutile" perché realizzato tramite un'autodichiarazione che non poteva essere pretesa, in quanto prevista da un atto normativo in contrasto con la Costituzione.

Contro questo orientamento si è, però, espressa la CEDU. Secondo i giudici di Strasburgo, le ragioni di salute pubblica legittimano limitazioni alla libertà di movimento.

Il lockdown, che molte autorità nazionali hanno imposto per contrastare la pandemia da COVID19, così come le misure restrittive agli spostamenti e il coprifuoco dalle 22 di sera fino alle 6 del mattino sono assolutamente lecite. Esse non costituiscono misure restrittive della libertà personale illegittime, così come devono ritenersi legittime le sanzioni previste per i trasgressori.

Queste le conclusioni della CEDU espresse nella sentenza del 20 maggio al termine del caso Terhes contro Romania ricorso n. 49993/20. Oggetto della cognizione della Corte Europea tutta una serie di provvedimenti del Presidente rumeno che hanno sancito il lockdown dal 21/3/20 al 14/5/20 e hanno sconsigliato di uscire dalle proprie abitazioni nella fascia oraria compresa dalle 22 di sera fino alle 6 del mattino, fatti salvi casi del tutto eccezionali e stabiliti da appositi decreti e purché in possesso di apposita giustificazione scritta.

A queste misure hanno fatto seguito i divieti di spostamento durante il giorno, tranne che in presenza di giustificati motivi. Multe per i trasgressori delle misure restrittive imposte.

Un cittadino però, ritenendo di essere sottoposto a una sorta di detenzione amministrativa, lamenta di aver subito per ben 52 giorni una vera e propria privazione della libertà amministrativa, extragiudiziale, imposta per prevenire la trasmissione della pandemia. Per questo si rivolge alla CEDU, lamentando una deroga all'art. 5, che sancisce il diritto alla libertà e alla sicurezza, elencando i casi tassativi previsti dalla legge in cui un cittadino può esserne privato. Ricorso che però la CEDU dichiara inammissibile, disponendone il rigetto.

La CEDU nella sentenza evidenzia prima di tutto che il ricorrente lamenta di essere stato sottoposto a un limite ampio della propria libertà personale, che non coincide con la sola limitazione alla libertà di circolazione sancita dall'art. 2 del protocollo 4 della CEDU.

Nel ricorso lo stesso lamenta l'impossibilità di uscire dalla propria abitazione se non in presenza di giustificati motivi e solo se munito di apposita autocertificazione, anche se non affetto da Covid, non sintomatico e anche se non entrato in contatto con soggetti affetti dal virus.

In risposta alle lamentele avanzate dal ricorrente, la CEDU precisa e ribadisce che la libertà personale non è mai stata compressa totalmente, ma solo in determinati orari della giornata e che in ogni caso era possibile recarsi nei luoghi previsti dalla normativa. La casa, in ogni caso, non è una cella e grazie ai sistemi tecnologici di cui disponiamo come telefoni e computer è stato comunque possibile mantenere contatti con conoscenti, amici e familiari. I provvedimenti di cui il ricorrente si lamenta nel ricorso non hanno previsto restrizioni e limitazioni totali alla libertà dei cittadini. Ragione per la quale la situazione di specie e il lockdown in generale non possono assolutamente essere assimilati a una detenzione provvisoria o agli arresti domiciliari. L'art. 5 della CEDU esula del tutto dal campo di applicazione del caso di specie. Il lockdown quindi non può essere definita come una misura che si pone in contrasto con la CEDU.

La Romania, evidenzia la CEDU, ha applicato piuttosto delle deroghe all'art. 15 della CEDU che si occupa della libertà di movimento. La norma, intitolata "Deroghe in stato d'emergenza" dispone che: "In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale."

Ne consegue che se anche il ricorrente avesse lamentato la violazione di questa norma, avrebbe comunque avuto torto perché secondo la disposizione, in caso di pericolo pubblico, come quello sanitario verificatosi durante la pandemia da COVID19, la tutela della salute generale avrebbe comunque prevalso sul diritto alla libertà di movimento, visto che la norma stessa ne prevede espressamente la legittima compressione in caso di pericolo pubblico.

Revisione della dotazione organica complessiva dei ruoli della Polizia di Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettere ii), n. 7), eff), e 3, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 154 del 30 giugno 2021, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2021 recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e attività tecnico-

scientifica o tecnica, soggette a rimodulazioni a seguito dell'entrata in vigore della revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Il provvedimento normativo, come noto, ha introdotto un complessivo intervento di riforma, da attuarsi in un orizzonte temporale di più di un decennio, prevedendo, tra l'altro, l'adeguamento della dotazione organica della Polizia di Stato da realizzarsi, in modo progressivo, entro il 10 gennaio 2027 secondo le modalità indicate nel decreto interministeriale citato.

Per una più esaustiva conoscenza si può consultare la circolare n. 333. SMOP/2.1918/21 del 1° luglio 2021 visionabile nell'apposita sezione del sito all'indirizzo www.siulp.it

Incostituzionale la sospensione della prescrizione causa Covid

Con la sentenza n. 140/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del comma 9, art. 83, DL n. 18/2020 che così dispone: "Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Secondo i Giudici della Consulta la sospensione della prescrizione prevista nel caso in cui il capo dell'Ufficio giudiziario disponga un rinvio d'udienza, si pone in contrasto con l'istituto della sospensione della prescrizione, che allungando i tempi di estinzione del reato ha ricadute importanti sulla punibilità del reato. Da qui la necessità che la fattispecie estintiva venga delimitata precisamente nei suoi elementi in modo da garantire conoscenza o conoscibilità sufficienti.

La decisione della Corte Costituzionale consegue a diversi giudizi di legittimità costituzionale relativi all'art. 83, commi 4 e 9, del D.L. n. 18/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27."

Le disposizioni censurate, ricorda la Consulta rientrano nella disciplina emergenziale introdotta per contrastare la diffusione del Covid 19. Il legislatore ha infatti disposto a tale fine una sorta di messa in pausa dell'attività giudiziaria, stabilendo di conseguenza una sospensione della prescrizione dei reati, senza fare distinzioni tra procedimenti relativi a condotte commesse prima o dopo l'introduzione delle suddette norme.

L'illegittimità costituzionale viene rilevata in riferimento al comma 9 dell'art. 83. Per la Corte infatti è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata per la ritenuta violazione del principio di legalità contemplato dall'art. 25 della Costituzione, comma 2 in quanto la norma "nel prevedere una fattispecie di sospensione del termine di prescrizione, rinvia a una regola processuale, recante la sospensione del processo, il cui contenuto è definito integralmente dalle misure organizzative del capo dell'ufficio giudiziario, così esibendo un radicale deficit di determinatezza, per legge, della fattispecie, con conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione."

Iva agevolata per l'auto del minore disabile

Per l'Agenzia delle entrate l'intestazione del veicolo va fatta in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico, nel caso di cessione di autovettura con Iva agevolata al 4% ad un minore disabile, titolare di reddito inferiore ai limiti di legge, in possesso della certificazione ex Legge n. 104/1992, riportante una grave limitazione alla capacità di deambulazione. A dare delle spiegazioni è l'Agenzia delle entrate, nella risposta n. 335 dell'11 maggio 2021 (in allegato). Nel caso prospettato, il padre del minore era al momento disoccupato e dalla Certificazione Unica 2020 risultava aver lavorato un solo mese nel 2019.

È stato l'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97 ad introdurre un'aliquota Iva ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli ai disabili in condizioni di ridotte o impedito capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche. Quindi è prevista l'applicazione dell'aliquota Iva al 4% in caso di cessioni di appositi autoveicoli a soggetti con ridotte o impedito capacità motorie (o con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione) o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

Ha diritto all'agevolazione chi presenta apposita documentazione comprensiva della certificazione relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ne è stato comprato uno analogo.

Nel caso di specie, vi sono le condizioni richieste dalla normativa per effettuare l'acquisto agevolato da parte del familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico. Il padre del minorenne ha la Certificazione Unica 2020 dal quale risulta che il figlio risulta a carico del genitore, nel 2019, per due mesi al 100 per cento.

In relazione alla documentazione da produrre, se il disabile risulti possessore di un reddito lordo non superiore a 4.000 euro, oltre alla certificazione della disabilità, servirà copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del familiare che ha a carico il disabile, il quale risulterà l'intestatario dell'auto. In alternativa, è possibile portare un'autocertificazione attestante che il soggetto beneficiario dell'agevolazione è a suo carico. In ultimo, la vettura con Iva al 4% può essere intestata al minore se risulta titolare di reddito proprio.

L'infortunio sul lavoro è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro

Va considerato incidente sul lavoro la distorsione in cui è incorso il lavoratore durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro.

Il principio è stato enunciato dalla Cassazione Civile, Sez. 6, con la sentenza del 17 giugno 2021, n. 17336.

Con la sentenza n. 929 del 2019 la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia n. 2371/2019 emessa dal Tribunale della stessa sede, aveva rigettato la domanda proposta da una dipendente del Ministero della Giustizia finalizzata al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro nei confronti dell'INAIL sul presupposto di avere sofferto un danno biologico pari al 7% in virtù di una distorsione avvenuta nel corso della deambulazione all'interno del luogo di lavoro.

I giudici di appello, a fondamento della decisione, avevano rilevato che non era in contestazione tra le parti che il sinistro si fosse verificato sul luogo di lavoro e durante il turno di servizio del lavoratore che, in servizio presso l'Ufficio di Procura del Tribunale di Palermo, essendosi alzata dalla propria scrivania per prelevare i fascicoli dal tavolo su cui il messo addetto li aveva poggiati, onde posarli sulla scrivania per visionarli e apporre il visto di chiusura, a seguito di una distorsione, era caduta rovinosamente a terra. Tuttavia, gli stessi Giudici avevano ritenuto che, dalle prove assunte non erano emersi elementi probatori atti ad accertare con verosimile certezza la dinamica del sinistro ovvero la sua riconducibilità alla nozione di infortunio sul lavoro.

Avverso la decisione di secondo grado l'interessata proponeva ricorso per cassazione eccependo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto individuate nel DPR 30.6.1965 n. 1124, artt. 2 e 3, per avere errato la Corte nel non avere considerato che l'infortunio si era comunque verificato in "occasione di lavoro", così come prevede l'art. 2 del TU n. 1124/1965, quando, cioè, vi è un collegamento con l'attività di lavoro che, nel caso in esame, non era mai stata contestata ed anzi era emersa dalle risultanze istruttorie e dalle conclusioni del CTU.

I Giudici di legittimità di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso ritenendolo fondato.

Secondo gli Ermellini, la Corte territoriale non ha, infatti, applicato correttamente l'art. 2 del DPR n. 1224 del 1965 che, secondo l'orientamento consolidatosi in sede di legittimità (Cass. n. 6 del 2015 e Cass. n. 12779/12), è stato interpretato nel senso che l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del DPR n. 1224 del 1965 ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali, e socio-economiche in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite del cd. rischio elettivo: rischio, però nel caso in esame non è stato dedotto né ravvisato in una situazione senza dubbio rientrante in quella sopra delineata.

La suprema Corte ha, altresì, riconosciuto l'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato che sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in una attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque ricollegabile al soddisfacimento delle esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto; conseguentemente, l'occasione di lavoro, di cui all'art. 2 dpr. N. 1124 del 1965, è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro (Cass. n. 16417/2005).

La sicurezza del lavoro ed il rischio infortuni nel lavoro agile

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato introdotta dal Capo II della legge n. 81/2017.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 81/2017, il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

- regolamentazione mediante accordo tra le parti sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa;
- esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali aziendali.

Questa modalità di svolgimento della prestazione è soggetta al preventivo accordo delle parti e alla reciproca valutazione discrezionale. Non è configurabile, pertanto, un diritto del dipendente ad essere ammesso al lavoro agile, mentre il lavoro agile non può essere imposto al lavoratore.

L'elemento distintivo del lavoro agile è l'accordo individuale, redatto in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova.

L'accordo individuale sulle modalità di lavoro agile, nonché ogni sua eventuale modifica, deve essere comunicato obbligatoriamente al Centro per l'impiego competente per territorio.

La prestazione lavorativa deve essere eseguita senza vincoli di orario, purché entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Quanto al luogo di lavoro, il lavoratore agile svolge la propria attività in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali, senza avere una postazione fissa.

Per la parte di prestazione resa al di fuori dei locali aziendali, il lavoratore gode di un ampio margine discrezionale nella scelta del luogo in cui adempierla: potrà trattarsi della sua abitazione, di luoghi di coworking o di un'altra sede aziendale. Spesso è la stessa contrattazione aziendale a prevedere delle limitazioni.

Il tema della sicurezza sul lavoro ha le sue fonti normative, oltre che nell'art. 2087 c.c., negli artt. 32 e 41 Cost., nei d.p.r. n. 547 del 1955 e n. 303 del 1956, nella Direttiva europea n. 391 del 1992, nel T.U. n. 81 del 2008 e nell'art. 9 Statuto lav.

In tema di lavoro agile, l'art. 22 della legge n. 81/2017 prevede l'obbligo del datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, egli deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un'informativa scritta, in cui siano individuati i rischi, generali e specifici, connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

L'art. 23 della l. n. 81/2017, dopo aver esteso espressamente la tutela assicurativa Inail al lavoratore "agile" (comma 2), prevede (comma 3) la sussistenza dell'infortunio sul lavoro qualora l'evento lesivo sia in diretta connessione con la prestazione lavorativa, e ciò anche relativamente all'infortunio in itinere.

La prestazione svolta dal lavoratore agile segue, pertanto, le medesime logiche di assicurabilità delle altre tipologie di lavoratori, con esclusione del c.d. rischio elettivo, ossia di quel rischio derivante da un comportamento volontario del lavoratore, abnorme e svincolato da qualsiasi caso di forza maggiore, in conseguenza del quale si è verificato un infortunio sul lavoro.

Anche l'Inail è intervenuta con la Circolare n. 48/2017, equiparando i lavoratori 'smart' a quelli 'classici', senza tuttavia risolvere la questione dei confini della responsabilità datoriale per la salute e sicurezza del lavoratore all'esterno dei luoghi di lavoro, dato che – secondo quanto stabilito nell'accordo tra le parti – la prestazione di lavoro potrebbe potenzialmente essere svolta, oltre che all'interno della propria abitazione, in spazi di coworking, in luoghi pubblici o in spazi dedicati allo svago.

Non è in concreto possibile pretendere dal datore di lavoro l'esercizio di un controllo sul luogo esterno scelto dal lavoratore agile, per garantirne la sicurezza.

Atteso che la parte datoriale non ha né il controllo né tanto meno l'accesso al luogo di lavoro esterno all'azienda scelto dal lavoratore, sembra ragionevole circoscrivere la portata degli obblighi in capo al datore ai soli adempimenti che questi è in grado di porre in essere e non sconfinare in ipotesi di responsabilità oggettiva, fattispecie che si porrebbe in controtendenza rispetto alla giurisprudenza italiana ed europea.

Come detto, l'imprenditore deve adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, ai sensi dell'art. 2087 c.c.

Vi sono, tuttavia, delle esclusioni.

La condotta colposa del lavoratore infortunatosi sul luogo di lavoro può escludere la responsabilità datoriale nell'ipotesi in cui il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità e dell'abnormalità; oppure allorché il rischio sia stato generato da un'attività che non sia connessa con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai suoi limiti¹⁰.

È utile, per qualificare come infortunio l'incidente occorso al lavoratore agile entro le mura domestiche, richiamare la giurisprudenza sul c.d. infortunio in itinere.

La giurisprudenza è, infatti, costante nell'affermare che l'assicurazione sugli infortuni copre anche il c.d. rischio improprio, cioè il rischio che, pur non essendo intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa, sia determinato da attività ad essa strumentale.

Sulla base di tale principio, è stato già affermato che il lavoratore è assicurato anche per gli spostamenti spaziali esterni al luogo di lavoro, inclusi quelli tra il luogo di abitazione e quello di lavoro, con l'unico limite del c.d. rischio elettivo. È così indennizzato l'infortunio occorso al lavoratore fuori dal luogo di lavoro, ad esempio nel caso venga investito da un'automobile mentre rientra a casa; o in occasione di incidente automobilistico causato dallo stesso lavoratore.

Non mancano, tuttavia, casi in cui la Suprema Corte ha offerto un'interpretazione restrittiva del principio di indennizzabilità del c.d. rischio improprio, escludendo, ad esempio, che operi nel caso in cui il lavoratore sia scivolato con il motorino sulla rampa del garage al rientro a casa dopo il lavoro.

Al contrario, un'altra decisione ha qualificato come infortunio in itinere l'incidente avvenuto sui gradini esterni del portone di casa, perché in tal caso il soggetto assicurato si trovava già sulla pubblica strada.

E ancora la Suprema Corte ha riconosciuto l'infortunio sul lavoro nel caso del lavoratore caduto dalle scale del condominio e che, durante l'orario di lavoro, era tornato a casa a prendere un attrezzo necessario per lo svolgimento della prestazione.

La Suprema Corte, alla ricerca di un criterio per individuare il confine tra rischio assicurato e non¹⁸, ha affermato che l'occasione di lavoro non può essere ravvisata nell'infortunio avvenuto nell'abitazione del lavoratore, perché lì il nesso tra occasione ed evento lesivo non sarebbe ravvisabile con la stessa intensità, essendo l'abitazione normalmente destinata all'espletamento «delle occupazioni quotidiane e personali del lavoratore»; parimenti, non può essere ravvisata nell'infortunio avvenuto sulle scale condominiali, in quanto pertinenze dell'abitazione.

Tuttavia, il principio sul quale si è basata la giurisprudenza in materia di infortunio in itinere è pur sempre quello per cui rileva «il rapporto finalistico o strumentale» del rischio assicurato rispetto all'esecuzione della prestazione di lavoro²⁰. Non si comprende, quindi, perché debba darsi rilievo decisivo all'elemento 'spazio' e ci si domanda perché la porta di casa o il cancello del condominio debbano costituire il criterio discrezionale tra eventi assicurati e non, quando il principio fondamentale è quello, previsto dall'art. 2 del T.U. n. 1124/1965, dell'occasione di lavoro.

L'occasione di lavoro dovrebbe, ad esempio, ravvisarsi anche per l'infortunio avvenuto nell'abitazione mentre si indossano gli abiti da lavoro. Potrebbe così considerarsi infortunio in occasione di lavoro quello del lavoratore che si veste nel tempo immediatamente precedente l'orario di uscita da casa per recarsi al lavoro.

Il criterio, al pari di quanto avviene durante il tragitto casa-lavoro, dovrebbe essere quello stabilito dall'art. 12 d.lgs. n. 38/2000, e cioè la sussistenza di un'interruzione o di un'alterazione della sequenza dei normali e necessari gesti quotidiani che il lavoratore deve svolgere per adempiere la prestazione lavorativa. Così, ad esempio, appare logica l'esclusione dell'infortunio capitato nell'alloggio di servizio al lavoratore che scivola mentre esce dalla doccia, e appare altrettanto logica l'inclusione dell'infortunio subito dal benzinaio durante una rapina avvenuta nel domicilio dello stesso e finalizzata ad acquisire l'incasso della giornata.

Tale criterio interpretativo sembra già trovare campo nel contesto delle modalità di lavoro 'smart'. Recentemente, l'Inail ha accolto la richiesta presentata da una lavoratrice agile, a seguito di una caduta nell'ambiente domestico durante una telefonata di lavoro con una collega: l'Inail ha qualificato l'episodio come infortunio sul lavoro e riconosciuto il diritto della lavoratrice a percepire un indennizzo. Tale provvedimento amministrativo costituisce un importante riferimento per i dipendenti che lavorano al di fuori dell'azienda in regime di smart working.

In altre parole, ai fini dell'indennizzabilità dell'evento infortunistico saranno necessari specifici accertamenti volti a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela e, in particolare, se l'attività svolta dal lavoratore al momento dell'evento infortunistico sia in stretto collegamento con quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta all'esterno dei locali aziendali.



Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 27/2021 del 9 Luglio 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123